

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 11 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione del laboratorio Niro S.r.l., in Vinchiaturò, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (25A06878) Pag. 1

DECRETO 11 dicembre 2025.

Designazione del laboratorio CoRFiLaC – Consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero-casearia e dell'agroalimentare, in Ragusa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (25A06879) Pag. 2

DECRETO 11 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione del laboratorio Chimia S.r.l., in Bitonto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (25A06880) Pag. 4

DECRETO 11 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione del laboratorio BonassisaLab S.p.a., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (25A06881) Pag. 11

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 3 dicembre 2025.


Sostituzione del commissario liquidatore della «Domus Faul - società cooperativa edilizia», in Bracciano, in scioglimento. (25A06951) Pag. 13

DECRETO 5 dicembre 2025.

Scioglimento d'ufficio della «General Business & Counting società cooperativa», in Montalto Uffugo e nomina del commissario liquidatore. (25A06952) Pag. 14

DECRETO 17 dicembre 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Cassa mutua assistenza fra il personale già dipendente della Banca Toscana - società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (25A06982) Pag. 15



DECRETO 17 dicembre 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Cooperativa sociale Arnia Prima - ETS», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A06983). Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2025.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 168/2025). (25A07085). Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax» (25A06882) Pag. 20

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» (25A06883) Pag. 20

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ecbirio» (25A06884) Pag. 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone, «Tostrex». (25A07017). Pag. 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossicodone cloridrato, «Oxycontin». (25A07018). Pag. 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levofloxacina, «Tavanic». (25A07019). Pag. 22

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina». (25A06953) Pag. 23

Approvazione della II graduatoria dei soggetti ammessi al contributo di cui al decreto 28 maggio 2025, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sull'attuazione dell'Obiettivo specifico 2.2 - Azione 3 «Sviluppo di organizzazioni di produttori (O.P.) ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura». (25A07023). Pag. 28

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Proroga per la presentazione delle modifiche progettuali - promozione di un teleriscaldamento efficiente (25A06967). Pag. 28

Ministero dell'interno

Soppressione della Confraternita di San Giovanni Decollato detta della Misericordia, in Villafalletto (25A06913). Pag. 28

Soppressione della Parrocchia di S. Bartolomeo, in Arquata Scrivia (25A06914) Pag. 28

Accertamento del fine prevalente di culto della Reale Arciconfraternita Beata Vergine del SS. Rifugio, in Sessa Aurunca. (25A06915) Pag. 28

Soppressione della Parrocchia di S. Andrea, in Grondona (25A06916). Pag. 28

Soppressione della Parrocchia di S. Eusebio, in Arquata Scrivia (25A06917) Pag. 29

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione parziale delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 14 aprile 2024. (25A06987) Pag. 29

Approvazione della delibera n. 89/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 19 settembre 2025. (25A06988) Pag. 29

Ministero delle imprese e del made in Italy


Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende della «C.R.F. S.r.l. in liq.», in Torino. (25A07020) Pag. 29

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA
DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 37 del 18 dicembre 2025 - Appalto 4/2025: procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. (25A07021) Pag. 29

Ordinanza n. 38 del 19 dicembre 2025 - Appalto 4/2025: procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. (25A07022) Pag. 29



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione del laboratorio Niro S.r.l., in Vinchiato, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data

30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;


Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;



Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 25 gennaio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2024 con il quale il laboratorio Laboratorio Niro S.r.l., sito in Contrada Coste n. 52 - 86019 - Vinchiaturò (CB), è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 settembre 2025, acquista in pari data al progressivo 430765;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laboratorio Niro S.r.l., sito in Contrada Coste n. 52 - 86019 - Vinchiaturò (CB), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 7 marzo 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio Niro S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione

del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / Metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

25A06878

DECRETO 11 dicembre 2025.

Designazione del laboratorio CoRFiLaC – Consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero-casearia e dell'agroalimentare, in Ragusa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025 prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti

il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 19 settembre 2025, acquisita in pari data al progressivo 470089, dal laboratorio CoRFiLaC - Consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero-casearia e dell'agroalimentare, sito in strada Provinciale 25 Ragusa Mare km. 5 - 97100 Ragusa (RG), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;


Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2025 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CoRFiLaC - Consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero-casearia e dell'agroalimentare, sito in strada Provinciale 25 Ragusa Mare km. 5 - 97100 Ragusa (RG), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.



Art. 2.

La designazione ha validità fino al 1° maggio 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CoRFiLaC - Consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero-casearia e dell'agroalimentare perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

25A06879

DECRETO 11 dicembre 2025.


Rinnovo della designazione del laboratorio Chimia S.r.l., in Bitonto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;



Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025 prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;


Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 7 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 91 del 16 aprile 2021 con il quale al laboratorio Chimia s.r.l., sito in S.P. 231 Km 5+200 - Parco Commerciale Barese - 70032 Bitonto (BA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;



Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 settembre 2025, acquisita in pari data al progressivo 468607;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chimia s.r.l., sito in S.P. 231 Km 5+200 - Parco Commerciale Barese - 70032 Bitonto (BA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 10 novembre 2028 data di scadenza dell'accREDITamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chimia s.r.l. perda l'accREDITamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accREDITamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.


3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI




ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K266/K266, K268/K268, K270/K270, K272/K272, K274/K274	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Biofenoli/Biophenols	COI/T.20/Doc n 29/rev 2 2022
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 4 2024
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42/Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	COI/T.20/Doc n 20/rev 4 2017
Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol,	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020



<p>Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Ergosterolo/Ergosterol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol</p>	
<p>Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido caprilico (C8:0)/Caprylic acid (C8:0), Acido caprinico (C10:0)/Caprynic acid (C10:0), Acido capronico (C6:0)/Caproic acid (C6:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido cis-9-ottadecenoico + Acido trans-9-ottadecenoico (Acido cis+trans-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid + Trans-9-octadecenoic acid (Cis+trans-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido laurico (C12:0)/Lauric acid (C12:0), Acido lignoceric (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (C18:2 isomeri cis +</p>	<p>UNI EN ISO 12966-2:2017, UNI EN ISO 12966-4:2015</p>



<p>trans)/Linoleic acid (C18:2 cis + trans isomers), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3)</p>	
<p>Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido cis-9-trans-12 ottadecadienoico (C18:2)/Cis-9-trans-12 octadecadienoic acid (C18:2), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico</p>	<p>COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017</p>



(C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido laurico (C12:0)/Lauric acid (C12:0), Acido lignoceric (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3)	
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Stigmastadieni/Stigmastadienes	COI/T.20/Doc n 11/rev 4 2021

25A06880



DECRETO 11 dicembre 2025.

Rinnovo della designazione del laboratorio BonassisaLab S.p.a., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricol-

tura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;


Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025 prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio



PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 26 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 232 del 4 ottobre 2023 con il quale al laboratorio BonassisaLab S.p.a., sito in SS.16 Km 684,300 Zona ASI snc - 71122 Foggia (FG), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 settembre 2025, acquisita in pari data al progressivo 505550;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 novembre 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio BonassisaLab S.p.a., sito in SS.16 Km 684,300 Zona ASI snc - 71122 Foggia (FG), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 9 ottobre 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio BonassisaLab S.p.a. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente

decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Ocratossina A/ <i>Ochratoxin A</i>	OIV-MA-AS315-10 R2011
Acidità totale/ <i>Total acidity</i>	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
pH/ <i>pH</i>	OIV-MA-AS313-15 R2011
Zuccheri riduttori/ <i>Reducing sugars</i>	OIV-MA-AS311-01A R2009
Acidità volatile/ <i>Volatile acid content</i>	OIV-MA-AS313-02 R2015
Ceneri/ <i>Ash</i>	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/ <i>Free sulphur dioxide</i> , Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/ <i>Total Sulphur dioxide</i>	OIV-MA-AS323-04B R2009
Titolo alcolometrico volumico/ <i>Alcoholic strength by volume</i>	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

25A06881



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Domus Faul - società cooperativa edilizia», in Bracciano, in scioglimento.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che conferisce al «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale

di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;


Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 7/SAA/2025 del 10 gennaio 2025, con cui la società cooperativa «Domus Faul - società cooperativa edilizia», con sede legale in Bracciano (RM) - codice fiscale 10027251007, è stata posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Rossella Galli;

Preso atto delle dimissioni del già menzionato commissario liquidatore, dott.ssa Rossella Galli, formalizzate nella nota prot. d'ufficio n. 227107 del 27 ottobre 2025;

Ravvisata la necessità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Rossella Galli nella relativa carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Luciana Selmi, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 nell'ambito di un *cluster* di



professionisti secondo predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e capacità prestazionali già dimostrate dal professionista in analoghe procedure;

Preso atto del riscontro positivo fornito dalla citata commissaria liquidatrice acquisito agli atti d'ufficio (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 17 novembre 2025 comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luciana Selmi, nata a Pordenone (PN) il 5 aprile 1959, codice fiscale SLM LCN 59D45 G888M e domiciliata in via della Pisana, 342 - 00163 Roma (RM), è nominata commissaria liquidatrice della cooperativa «Domus Faul - società cooperativa edilizia», con sede legale in Bracciano (RM) - codice fiscale 10027251007, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 7/SAA/2025 del 10 gennaio 2025, in sostituzione della dott.ssa Rossella Galli, dimissionaria.

Art. 2.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06951

DECRETO 5 dicembre 2025.

Scioglimento d'ufficio della «General Business & Counting società cooperativa», in Montalto Uffugo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commis-



sari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il d.d. n. 26/GC/2025-16 ottobre 2025, con cui la società cooperativa «General Business & Counting società cooperativa» (codice fiscale 03530390784), con sede legale in Montalto Uffugo (CS), è stata posta in gestione commissariale per un periodo di sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, con nomina a commissario governativo della dott.ssa Chiara Caporale;

Vista la relazione, acquisita agli atti prot. d'ufficio n. 0233820-04.11.2025, nella quale il sindacato commissario governativo ha constatato il venir meno della quasi totalità dei componenti del consiglio di amministrazione oltre la riduzione dei soci cooperatori al di sotto della soglia minima legale; circostanze ritenute di ostacolo al ripristino del corretto funzionamento della *governance* societaria;

Ravvisata l'opportunità, in assenza di reali prospettive di risanamento del sodalizio in questione, di provvedere all'adozione del provvedimento di conversione della procedura di gestione commissariale in scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, anche alla luce della conclamata impossibilità di proseguire nella realizzazione dello scambio mutualistico contrattualmente prefissato;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «General Business & Counting società cooperativa», codice fiscale 03530390784, con sede legale in Montalto Uffugo (CS), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Caporale, nata a Cosenza (CS) il 3 luglio 1974, codice fiscale CPRCHR74L-43D086X, domiciliata in via dei Salici, 3 - 87027 Paola (CS).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06952

DECRETO 17 dicembre 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Cassa mutua assistenza fra il personale già dipendente della Banca Toscana - società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;


Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;



Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società),

ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 15 maggio 2025, n. 7/GC/2025 con cui la «Cassa mutua assistenza fra il personale già dipendente della Banca Toscana - Società cooperativa» (codice fiscale 01508590484), con sede legale in Firenze (FI), è stata posta in gestione commissariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina dell'Avv. Roberto Mantovano nella carica di commissario governativo;

Vista la relazione acquisita agli atti, con prot. n. 0244371 del 17-11-2025, nella quale il commissario governativo, ha riferito in dettaglio l'esito delle indagini svolte, culminate nelle consultazioni assembleari, constatando l'impossibilità di dar corso al rinnovo del consiglio di amministrazione, stante l'oramai irreversibile paralisi degli organi sociali conseguente ad anni di gestione opaca e di decisioni pregiudizievoli rivelatesi poi contrapposte ai fini mutualistici;

Ritenuta adeguata la proposta del commissario governativo, ivi formulata, relativa all'adozione di un provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in ragione dell'assenza di serie e credibili prospettive di recupero del sodalizio e dell'esigenza di conseguire l'integrale e tempestiva soddisfazione delle pretese creditorie a suo carico, oltre che di consentire, in fase di liquidazione, le opportune e necessarie tutele;

Decreta:

Art. 1.


La soc. coop. «Cassa mutua assistenza fra il personale già dipendente della Banca Toscana - Società cooperativa» (codice fiscale 01508590484), con sede legale in Firenze (FI), è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli (NA) il 28 giugno 1964, codice fiscale MNTRRT64H28F839M, con domicilio professionale in via Carducci, 3 - 50121 Firenze (FI), già commissario governativo, giusto decreto direttoriale 15 maggio 2025, n. 7/GC/2025.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-



nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06982

DECRETO 17 dicembre 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Cooperativa sociale Arnia Prima - ETS», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale del 1° luglio 2025, n. 10/GC/2025 con cui la società cooperativa «Cooperativa sociale Arnia Prima - ETS» (c.f. 15815251002), con sede legale in Roma (RM), è stata posta in gestione com-



missariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di tre mesi, con contestuale nomina dell'avv. Giovanni Cocconi nella carica di commissario governativo;

Vista la relazione acquisita agli atti in data 8 settembre 2025, prot. d'ufficio n. 0184895, nella quale il già menzionato commissario governativo, a prescindere dalle irregolarità formali riscontrate, ha preso atto dell'effettiva inattività dell'ente e della contestuale incapacità dello stesso di proseguire nell'attuazione dello scambio mutualistico contrattualmente prefissato;

Ritenuta congrua la richiesta, ivi formulata in ragione dell'assenza di reali prospettive di normalizzazione del sodalizio, di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, anche alla luce dell'esigenza di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie attualmente a suo carico;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale Arnia Prima - ETS» (c.f. 15815251002), con sede legale in Roma (RM), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Cocconi, nato il 7 settembre 1958 a Milano (MI), c.f. CCCGNN58P07F205L, domiciliato in via Ciro Menotti n. 1 - 00195 Roma (RM), già commissario governativo, giusto decreto direttoriale del 1° luglio 2025, n. 10/GC/2025.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2025.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 168/2025).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settem-

bre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;



Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il provvedimento IVASS n. 156 del 18 dicembre 2024, recante modifiche al provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2026 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;

b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;

b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

a) 0,545469982 per autoveicoli-antifrode;

b) 0,000057267 per autoveicoli-costose z1;

c) 0,000060971 per autoveicoli-costose z2;

d) 0,000058921 per autoveicoli-costose z3;

e) 0,000019045 per autoveicoli-costose persone;

f) 0,272975448 per autoveicoli-dinamica;

g) 0,030211341 per autoveicoli-velocità di liquidazione;

h) 0,000005091 per ciclomotori e motocicli-costose persone;

i) 0,032564728 per ciclomotori e motocicli-velocità di liquidazione.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.


Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Roma, 23 dicembre 2025

Per il direttorio integrato
Il Presidente
SIGNORINI

25A07085



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina IP n. 961 del 15 dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg gastro-resistant tablets 100 U.P. dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA23180/018/003, intestato alla società Opella Healthcare France SAS 157 Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine Francia e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. 10 rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano MI.

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister - PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 041678044 (in base 10) 17RX6W(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 5 mg di bisacodile;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino, amido di mais, amido modificato, glicerolo, magnesio stearato, talco (E553b), gomma arabica (in polvere), titanio diossido (E171), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero, macrogol 6000, ossido di ferro giallo (E172), cera bianca (E901), cera carnauba (E903), gomma lacca (E904).

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare «Dulcolax»» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»:

compresse: non conservare a temperatura superiore a 25°C. Tenere il blister nell'astuccio esterno.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di «Dulcolax» e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Dulcolax» 5 mg compresse rivestite si presenta in forma di compresse rivestite gialle.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister - PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 041678044.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister - PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 041678044.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determi-

na e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06882

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan»

Estratto determina IP n. 960 del 15 dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 1 G COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES dalla Spagna con numero di autorizzazione 61510 C.N. 933416.1, intestato alla società Upsa Sas - 3 Rue Joseph Monier - 92500 Rueil-Malmaison - Francia e prodotto da Upsa S.A.S. 979, Avenue des Pyrénées - Le Passage - 47520 Francia e da Upsa S.A.S. 304, Avenue Dr Jean Bru - Agen - 47000 Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip al/pe.

Codice A.I.C.: 052662020 (in base 10) 1L73S4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.


Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: 1000 mg di paracetamolo;

eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, saccarina sodica, sodio benzoato (E211), aroma pompelmo-arancia (contenente fruttosio, glucosio, saccarosio).

Modificare la seguente frase al paragrafo 2 del foglio illustrativo ««Efferalgan» adulti compresse effervescenti contiene sodio, sorbitolo (E420), sodio benzoato (E211), fruttosio, glucosio e saccarosio», ed inserire la seguente avvertenza:

Questo medicinale contiene glucosio e saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.



Modificare la «Descrizione dell'aspetto di "Efferalgan" e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Compresse effervescenti aroma pompelmo e arancia di colore da bianco a bianco sporco, piatte e rotonde, con bordi smussati e una linea di frattura. La linea di frattura non è concepita per rompere la compressa.

Le compresse sono confezionate in strip alluminio/polietilene in una scatola da 16 o 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Columbus Pharma S.r.l. Via dell'Artigianato, 1 - 20032 - Cormano (MI);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip al/pe.

Codice A.I.C.: 052662020.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip al/pe.

Codice A.I.C. : 052662020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06883

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ecbirio»

Estratto determina IP n. 959 del 15 dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ECBIRIO 0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio en solucion 1 frasco de 3 ml dal-

la Spagna con numero di autorizzazione 85009 CN 728333-1, intestato alla società Sifi S.p.a. via Ercole Patti 36 95025 Aci Sant'Antonio (CT) - Italia e prodotto da Rafarm S.A. Thesi Pousi Xatzi Agiou Louka 190 02 Paiania Grecia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: ECBIRIO «0.3 mg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone in ldppe da 3 ml.

Codice A.I.C.: 052661016 (in base 10) 1L72SS (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,3 mg di bimatoprost e 5 mg di timololo (come 6,83 mg di timololo maleato);

eccipienti: fosfato disodico dodecaidrato, acido citrico monoidrato, sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico, diluito (per l'aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ECBIRIO «0.3 mg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone in ldppe da 3 ml.

Codice A.I.C.: 052661016.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ECBIRIO «0.3 mg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone in ldppe da 3 ml.

Codice A.I.C.: 052661016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06884



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone, «Tostrex».

Estratto determina AAM/PPA n. 796/2025 dell'11 dicembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

grouping di tipo II composto dalle seguenti variazioni: 2x C.I.4, 2x C.I.z;

aggiornamento dei paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 6.1, 6.4, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al rischio di trasferimento del testosterone ad altre persone tramite contatto fisico ravvicinato, inclusione dell'avvertenza sugli eccipienti, modifica degli *standard terms* (dosaggio e forma farmaceutica) e modifiche editoriali;

per il medicinale: TOSTREX;

confezioni:

A.I.C. n. 037314010 - «20 mg/g gel transdermico» - 1 contenitore multidose da 60 g con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 037314022 - «20 mg/g gel transdermico» - 3 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 037314034 - «20 mg/g gel transdermico» - 2 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice.

Codice pratica: VC2/2023/640;

Procedura europea: SE/H/0571/01/II/042/G.

Titolare A.I.C.: Advanz Pharma Limited con sede legale e domicilio fiscale in Unit 17, Northwood House, Northwood Crescent, Dublino 9 D09 V504, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A07017

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossicodone cloridrato, «Oxycontin».

Estratto determina AAM/PPA n. 798/2025 dell'11 dicembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II: C.I.3.b:

modifica dei paragrafi 4.1 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento, conformemente all'art. 45, al WS Pediatrico FR/W/0010/pdWS/01 e per modifiche editoriali e di adeguamento al testo *common*.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono rimborsate a condizioni di classe e prezzo invariate.

Medicinale: A.I.C.: 034435 - OXYCONTIN.

Codice pratica: VC2/2022/242.

Procedura europea: FR/H/xxxx/WS/288.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Restelli n. 3/7, 20124 Milano, codice fiscale 03859880969.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.


25A07018

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levofloxacina, «Tavanic».

Estratto determina AAM/PPA n. 799/2025 dell'11 dicembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4 e un *grouping* composto dalle seguenti variazioni: 2 x C.I.4: modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteri-



stiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo in seguito ai nuovi dati di farmacovigilanza per il medicinale A.I.C. 033634 - TAVANIC.

Codici pratiche: VC2/2024/635 + VC2/2025/83.

Procedure europee: DE/H/5119/01-03/II/113 + DE/H/5119/01-03/II/116/G.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B – 20158 - Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A07019

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste -

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP «FONTINA»

Art. 1. Denominazione

1. Il presente disciplinare regola la produzione, la stagionatura e la porzionatura del formaggio a denominazione di origine protetta «Fontina».

2. La Fontina è un formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto con latte intero di vacca.

Art. 2. Zona di produzione

1. La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio Fontina è l'intero territorio della Valle d'Aosta.

Art. 3. Materia prima

1. Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:

crudo o termizzato intero, di bovina appartenente alla razza valdostana (Pezzata rossa, pezzata nera, castana) e gli incroci tra di esse, alimentata secondo le disposizioni dell'articolo 4 del presente disciplinare.

Art. 4. Alimentazione

1. L'alimentazione delle bovine, previste all'articolo 3 del presente disciplinare, deve rispettare i seguenti requisiti:

rapporto foraggi: concentrati (F:C) \geq a 67:33.

Almeno il 60% della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all'interno della zona geografica descritta all'articolo 2 del presente disciplinare.

1.1 Gli alimenti ammessi sono:

foraggi:

foraggi freschi o affienati di prato stabile polifita, di loietto ed erba medica;


paglie di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale.

Cereali e loro derivati:

mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale, in forma di granelle, sfarinati e relativi derivati essiccati.

Semi di oleaginose e loro derivati:

soia, cotone, girasole, lino in forma di farine di estrazione intere o decorticate.



Derivati dell'industria dello zucchero:
 polpe secche esauste;
 melasso e/o derivati: solo come leganti e appetizzanti pari ad un valore massimo del 5% nella composizione del mangime.

Semi di leguminose:
 pisello proteico, fave, favino e carrube (polpe).

Grassi:
 grassi di origine vegetale (saponificati o idrogenati).

Minerali:
 sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi:
 vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, aventi funzioni tecnologiche e non nutrizionali, autorizzati dalla vigente legislazione.

Varie:

lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscelate»;
 siero aziendale, derivante dalla trasformazione esclusivamente del latte aziendale autoprodotta.

1.2 Sono proibiti i foraggi insilati o fermentati e gli alimenti di seguito riportati:

colza, ravizzone, ricino, veccia, lupino, fagioli e lenticchie;
 patata, barbabietola fresca e sottoprodotti freschi (foglie e coltetti), ortaggi in genere, rape, pomodori e sottoprodotti freschi (piante, buccette), frutta fresca o conservata di qualsiasi origine e natura (mele, pere, pesche, uva, agrumi);
 trebbie di birra, distillers, borlande e altri sottoprodotti agroindustriali freschi;
 i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia;
 altro: antibiotici, ormoni e urea (come fonte azotata).

Art. 5.

Trasformazione

1. Per la produzione del formaggio Fontina DOP viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, avviato a lavorazione entro quaranta ore dalla prima mungitura.

2. Ove il latte non venga avviato a trasformazione dopo ogni singola mungitura, deve essere stoccato e conservato a temperatura compresa fra i +2°C e i +6°C mediante l'utilizzo di apposite attrezzature dotate di agitatore.

3. Il latte avviato a trasformazione può essere sottoposto a termizzazione; tale trattamento deve avvenire con la seguente modalità: minimo 64°C x almeno quaranta secondi, utile alla riduzione della carica microbica di batteri patogeni e anticaseari. Il latte deve presentare valori di fosfatasi positiva.

4. Al latte possono essere aggiunte esclusivamente colture di batteri lattici autoctoni (denominati fermenti) selezionati in zona di produzione, come riportato nell'articolo 9 del presente disciplinare; conservati sotto la responsabilità del Consorzio produttori e tutela dalla DOP Fontina, che li rilascia liberamente a tutti i produttori di Fontina DOP, di conseguenza l'impiego degli specifici fermenti è circoscritto e limitato alla Fontina DOP.

La coagulazione del latte avviene in caldaie in rame o in acciaio, mediante l'aggiunta di caglio di vitello.

5. Deve essere poi eseguita la rottura del coagulo fino a ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni omogenee.

6. Successivamente deve avvenire la fase di spinatura su fuoco che deve raggiungere una temperatura caratteristica dei formaggi a pasta semicotta.

7. La spinatura va completata fuori fuoco fino al momento in cui il casaro decide che i granuli di cagliata sono sufficientemente spurgati.

8. Al raggiungimento del livello ottimale di spurgo, avviene l'estrazione e l'infagottamento, ossia l'avvolgimento in tele di tessuto della massa caseosa che deve essere posta nelle tipiche fascere a scalzo concavo che vengono poste sotto pressa.

9. Al primo rivoltamento deve essere applicata una placchetta di caseina, le cui caratteristiche sono indicate nel successivo articolo 10 del presente disciplinare, recante un codice identificativo della forma e l'elemento grafico identificativo del prodotto.

10. Prima dell'ultima fase di pressatura deve essere applicata la placchetta di identificazione, così come previsto dall'articolo 10, recante il numero del produttore attribuito dal Consorzio incaricato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

11. La fase di pressatura si protrae fino alla lavorazione successiva. Durante questo intervallo le forme devono essere rivoltate per favorire lo spurgo della massa caseosa.

12. Al termine della fase di pressatura, entro ventiquattro ore e per un periodo non superiore a dodici ore, le forme possono essere sottoposte all'operazione di salamoia mediante l'immissione in vasconi contenenti una soluzione di acqua e sale.

13. Prima dell'avvio della stagionatura, può essere previsto un periodo di asciugatura di una durata massima di quindici giorni. Questo periodo non viene conteggiato ai fini del computo dei termini di stagionatura come previsti dai successivi articoli 6, 8 e 10 del disciplinare.

Art. 6.

Stagionatura

1. Il rivoltamento, la salatura e la strofinatura delle singole forme sono operazioni che vengono eseguite come di seguito descritte. La forma viene estratta dallo scaffale e rivoltata per la salatura della faccia che appoggiava sul ripiano, attraverso la distribuzione a spaglio di un leggero strato di sale. Dopo tale operazione la forma viene posizionata nuovamente sul ripiano dello scaffale.

Verificato lo scioglimento del sale, la forma viene estratta dal ripiano dello scaffale per essere strofinata sul lato precedentemente salato e sullo scalzo a mezzo di spazzole e di una soluzione di acqua e sale; quindi, la forma viene riposta sul ripiano dello scaffale nella sua posizione originaria.

Questa sequenza di operazioni, che avviene nei magazzini di stagionatura, permette di trattare entrambe le facce della forma, favorendo il corretto sviluppo della crosta: l'addetto alle suddette operazioni valuta la necessità di compiere l'una o l'altra operazione in base alle caratteristiche delle singole forme da trattare. Il termine minimo di stagionatura è di ottanta giorni, calcolati a partire dall'inizio della fase di stagionatura.

2. Il formaggio idoneo a Fontina DOP o le produzioni già certificate di Fontina DOP possono essere sottoposte, prima della loro immissione in commercio, ad un trattamento di HPP (*High Pressure Processing* - Trattamento ad alte pressioni).

Art. 7.

Magazzini e grotte di stagionatura

1. La maturazione ovvero la stagionatura deve svolgersi in magazzini con le seguenti caratteristiche:

umidità di almeno 90%;
 temperatura compresa tra 4 e 12 °C.

2. Le condizioni di umidità e temperatura di cui al punto precedente si possono ritrovare sia in magazzini che utilizzano tecnologie di condizionamento sia nelle grotte tradizionalmente usate per la maturazione dei formaggi. In queste ultime l'umidità dovrà essere almeno del 88%.

3. La conservazione delle forme di formaggio DOP Fontina, dopo l'apposizione del marchio previsto all'articolo 10 del presente disciplinare, dovrà avvenire ad una temperatura non inferiore a +2°C, al fine di preservare le caratteristiche fisiche, microbiologiche, organolettiche della DOP Fontina medesima. Pertanto, è vietato adottare tecniche di congelamento o surgelazione della DOP Fontina.

Art. 8.

Caratteristiche del prodotto

1. Il prodotto Fontina deve possedere le seguenti caratteristiche:

1.1 Caratteristiche fisiche:

Forma:

- cilindrica tipicamente appiattita;
- facce piane;
- scalzo in origine concavo, non sempre rilevabile a maturazione.

Dimensione:

- diametro variabile e compreso tra 30 cm e 45 cm;



b) altezza variabile e compresa tra 7 cm e 10 cm;

c) peso variabile e compreso tra 7,5 kg e 12 Kg.

Crosta:

a) compatta di colore da marrone chiaro a marrone scuro a seconda delle condizioni di maturazione e della durata di stagionatura;

b) morbida o semidura con il protrarsi della stagionatura;

c) sottile.

Pasta:

a) elastica e morbida in relazione al periodo di produzione;

b) occhiatura caratteristica e dispersa nella forma;

c) colore variabile dall'avorio al giallo paglierino più o meno intenso.

1.2 Caratteristiche microbiologiche: elevato contenuto in fermenti lattici vivi.

1.3 Caratteristiche organolettiche: la pasta fondente in bocca ha caratteristico sapore dolce e delicato, più intenso con il procedere della maturazione.

2. Per le forme prodotte in alpeggio, ottenute trasformando esclusivamente latte munto presso siti di alpeggio, è inoltre consentita l'aggiunta della menzione «Alpeggio». Ai fini del presente disciplinare, per «alpeggio» si intende la tradizionale realtà gestionale estiva delle mandrie di bovini che sono monticati dalle stalle di fondovalle ai tramuti presenti a quote via via crescenti, al fine di sfruttare al meglio la capacità produttiva dei pascoli in termini quanti-qualitativi. L'alpeggio può essere costituito da un numero variabile di tramuti (l'insieme delle superfici e degli eventuali fabbricati per la stabulazione del bestiame ed i locali per la lavorazione del prodotto) identificati mediante l'attribuzione di specifici codici di pascolo, inseriti e registrati in una linea di monticazione temporalmente continuativa. Il periodo di monticazione ha durata variabile secondo l'altitudine, l'esposizione e la vegetazione dei pascoli.

3. Per le forme aventi stagionatura minima di centottanta giorni è inoltre possibile l'aggiunta della menzione «Lunga stagionatura»;

4. Tutte quelle forme che successivamente alla marchiatura e prima dell'immissione al consumo non mantengono le caratteristiche della crosta lavata, previste dall'articolo 8 comma 1.1. del presente disciplinare, o risulta pregiudicata l'identificazione del marchio, descritto all'articolo 10 del presente disciplinare, non possono più fregarsi della denominazione Fontina DOP.

Art. 9. Legame

1. L'ambiente geografico, da cui ha avuto origine e in cui si produce la Fontina, è quello montano e molto peculiare della Valle d'Aosta: vallata endoalpina con clima, flora e fauna caratteristiche.

In tale regione viene allevata una razza autoctona: la Valdostana. Tale razza bovina si caratterizza per tre aspetti: la struttura morfologica, muscolosa e compatta che consente gli spostamenti su ascoli montani ai fini dell'utilizzazione diretta delle risorse foraggere; la capacità di utilizzare al meglio i foraggi locali affienati, la produzione di latte specifico per la produzione casearia tipica. La razza bovina autoctona Valdostana, permette così di trasformare l'erba, la grande risorsa della montagna, in un prodotto caseario originale. Questa interdipendenza è esaltata dal fatto che le vacche praticano l'alpeggio estivo e il pascolo autunnale e primaverile, nutrendosi di erba fresca che determina qualità peculiari della materia prima che si riflettono direttamente nelle caratteristiche del formaggio. La razza Valdostana ed il formaggio Fontina sono espressione dell'ambiente che li genera: il rapporto fra i tre elementi ambiente-razza-formaggio non è gerarchico ma intimamente connesso in un insieme unico. Razza Valdostana e Fontina assumono infatti il ruolo di importanti presidi dell'ambiente. La composizione botanica dei pascoli e dei prati (selezionata dal clima estivo secco della vallata endoalpina) la peculiarità biochimica del latte ottenuto tramite la razza Valdostana sono dunque alla base della Fontina come denominazione di origine.

2. Come fattori umani oltre alla storica rilevanza del formaggio nell'economia locale, si sottolinea come le complesse fasi di produzione e di stagionatura della «Fontina» siano frutto della tradizionale arte casearia manuale: l'aggiunta dei fermenti lattici selezionati in zona di produzione, l'aggiunta di caglio di vitello alla temperatura ideale, la formatura delle forme, la salatura a secco, sono operazioni tramandate nei secoli nella zona geografica delimitata.

3. La «Fontina» è un formaggio a pasta semicotta, di colore variabile dall'avorio al giallo paglierino più o meno intenso, fondente in bocca. Il sapore caratteristico è dolce e delicato, variabile in funzione di vari fattori tra i quali, in particolare, l'alimentazione delle bovine con foraggi essiccati o erba verde, la durata della stagionatura.

Art. 10.

Identificazione del prodotto

1. Gli elementi di tracciabilità presenti sulla forma di Fontina DOP sono: la placchetta in caseina, l'identificativo «Consorzio tutela fontina» (con acronimo «CTF») e il marchio, come di seguito specificati;

1.1 La placchetta in caseina riporta un codice alfanumerico identificativo della forma e si trova sullo scaldo della forma medesima.

Per le produzioni realizzate in alpeggio vengono utilizzate placchette in caseina di colore verde con codice alfanumerico che inizia con la lettera A; per le produzioni realizzate in altri siti è previsto l'utilizzo di placchette in caseina incolore con codice alfanumerico che inizia con tutte le lettere dell'alfabeto ad esclusione della A, per la ragione sopra citata.

1.2 Gli stampi degli identificativi «Consorzio tutela Fontina» (con acronimo *CTF*) riportano anche un codice numerico identificativo del produttore. I siti produttivi in alpeggio vengono identificati mediante stampi con numerazione inferiore al numero 600. Gli stampi sono in materiale plastico e di forma rettangolare (dimensione minima 10 cm x 7,5 cm) e vengono applicati su una delle facce piane della forma in fase di pressatura, terminata la quale vengono rimossi.

Gli stampi sopra descritti vengono distribuiti dal Consorzio a tutti i soggetti che operano rispettando il disciplinare di produzione della Fontina DOP. Di conseguenza, l'uso degli stampi è circoscritto alla DOP Fontina.

1.3 Il marchio ad inchiostro viene impresso sulle forme aventi le caratteristiche di cui all'articolo 8 del presente disciplinare, dopo il periodo minimo di stagionatura di ottanta giorni come indicato all'articolo 6 del presente disciplinare.

Le caratteristiche grafiche del marchio sono di seguito descritte:

«Fontina»: scritta realizzata in tracciati, disegno vettoriale;

«Zona di produzione Regione autonoma Valle D'Aosta»: carattere utilizzato *Univers 75 Black*;

«DOP»: carattere utilizzato *Univers Black Extended*;

Al centro della composizione compare il tratto di una montagna stilizzata posizionata al di sopra dell'indicazione d'origine Fontina. Sotto la predetta indicazione è presente l'acronimo DOP inserito in una ellisse.

Per l'utilizzo del presente marchio è obbligatorio l'utilizzo in positivo su qualsiasi sfondo o superficie sufficientemente chiara da mantenere inalterata la sua totale leggibilità.

In caso di stampa o riproduzione su fogli grigi, disomogenei o comunemente scuri, è necessario l'uso in negativo del suddetto marchio.

Per la stampa a colori, il colore di riferimento è il Pantone 1535 CVC.



Art. 11.

Condizionamento e etichettatura

1. La Fontina è porzionata nella sola zona di produzione, come definita dall'articolo 2 del presente disciplinare al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto al consumatore finale, come determinate nello specifico al precedente articolo 8 del disciplinare. La Fontina presenta una crosta umida e un tenore di umidità della pasta tali per cui l'immagazzinamento, lo stoccaggio, le modalità di confezionamento e di conservazione, risultano fasi estremamente delicate, da effettuarsi in tempi rapidi, mantenendo le condizioni ambientali ideali (temperatura e umidità, come stabilite nel precedente articolo 7 del disciplinare) e dedicando particolare cura nel trattamento delle forme da parte degli operatori. La rapidità nelle diverse fasi permette di ridurre al minimo il rischio di sviluppo di muffe sulla crosta e all'interno della pasta. Infatti, lo sviluppo di muffe, oltre a produrre colorazioni anomale della crosta causate dallo sviluppo di miceli fungini, compromette facilmente l'integrità della sottile crosta, provocando una conseguente alterazione delle proprietà della pasta, ovvero una colorazione anomala e un sapore forte e sgradevole, caratteristiche non gradite al consumatore finale.

Per mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto, al momento del confezionamento (sottovuoto o atmosfera protettiva), è consentita una pulizia, tramite raschiatura, o operazioni assimilabili, superficiale della crosta, per eliminare la morchia umida formatasi in fase di stagionatura. Questa operazione non deve pregiudicare l'identificazione del marchio Fontina DOP apposto sulle forme. Per il prodotto commercializzato affettato e per quello destinato ad altre trasformazioni è permessa la rimozione della crosta.

2. Le vesti grafiche (pelure, etichette, pellicole coprenti, serigrafie, veline cartacee, *etc*) apposte sul prodotto commercializzato in forme intere o porzionato dovranno riportare:

- logo comunitario;
- la dicitura «Prodotto di montagna» e «*Produit de montagne*»;
- il logo Fontina DOP di seguito descritto.

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di origine protetta Fontina DOP, così come descritto nell'articolo 10, risulta leggermente modificato per migliorarne la leggibilità anche in caso di stampa in dimensioni ridotte, riportando tutte le informazioni presenti e mantenendo per le scritte il medesimo font grafico.



Utilizzando per la stampa un colore in contrasto con lo sfondo che ne garantisca la chiara leggibilità, mantenendo le proporzioni tra i vari elementi.


Per le forme intere le vesti grafiche non possono coprire il marchio distintivo della DOP Fontina, rappresentato all'articolo 10 punto 1.3 del presente disciplinare, impresso su di esse.

a) Le vesti grafiche poste sulla faccia piana della forma di Fontina DOP dovranno presentare, in via alternativa tra loro, i seguenti riferimenti alla DOP «Fontina», rispettando i relativi parametri grafici di riproduzione


Fontina DOP, il logo verde classico deve campeggiare su un fondo bianco




Verde background
 CMYK
 99 - 40 - 62 - 51
 RGB
 0 - 69 - 66
 PANTONE
 3302 C
 WEB
 004542



Fontina DOP con la menzione Alpeggio, il logo bianco deve campeggiare su un fondo verde, la banda rossa e la menzione Alpeggio devono mantenere colore e proporzioni indicati



Fontina DOP con la menzione Lunga Stagionatura, il logo bianco deve campeggiare su un fondo nero, la banda oro e la menzione Lunga Stagionatura devono mantenere colore e proporzioni indicati.



b) Le etichette del prodotto confezionato dai porzionatori autorizzati, viste le ridotte dimensioni delle vesti grafiche, dovranno riportare i seguenti riferimenti alla DOP Fontina semplificati, tra loro alternativi, utilizzando un colore in contrasto con lo sfondo che ne garantisca la chiara leggibilità, mantenendo le proporzioni tra i vari elementi:

Fontina DOP

FONTINA
DOP - VALLE D'AOSTA

Fontina DOP con menzione Alpeggio

FONTINA
DOP - VALLE D'AOSTA
ALPEGGIO

Fontina DOP con menzione Lunga Stagionatura

FONTINA
DOP - VALLE D'AOSTA
LUNGA STAGIONATURA

25A06953

Approvazione della II graduatoria dei soggetti ammessi al contributo di cui al decreto 28 maggio 2025, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sull'attuazione dell'Obiettivo specifico 2.2 - Azione 3 «Sviluppo di organizzazioni di produttori (O.P.) ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura».

Si comunica che con il decreto direttoriale n. 671195 del 12 dicembre 2025 è stata approvata la seconda graduatoria dei soggetti ammessi al contributo di cui al decreto direttoriale n. 0239252 del 28 maggio 2025 con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sull'attuazione dell'Obiettivo specifico 2.2 Azione 3 «Sviluppo di organizzazioni di produttori (O.P.) ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura».

Il suddetto decreto è stato registrato dall'UCB al n. 1307 del 22 dicembre 2025 e il testo integrale è consultabile sul sito internet del MASAF alla seguente pagina: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23212>

25A07023

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Proroga per la presentazione delle modifiche progettuali - promozione di un teleriscaldamento efficiente

Con riferimento all'Investimento 3.1 «Promozione di un teleriscaldamento efficiente» della M2C3 del PNRR, con il decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 dicembre 2025, n. 534, è riconosciuto una proroga del termine ultimo per la presentazione delle modifiche progettuali di cui all'art. 16, comma 2, dell'avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it/>

25A06967

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita di San Giovanni Decollato detta della Misericordia, in Villafalletto

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 dicembre 2025 viene soppressa la Confraternita di San Giovanni Decollato detta della Misericordia, con sede in Villafalletto (CN).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A06913

Soppressione della Parrocchia di S. Bartolomeo, in Arquata Scrivia

Con decreto del Ministro dell'interno del 26 novembre 2025 viene soppressa la Parrocchia di S. Bartolomeo, con sede in Arquata Scrivia (AL), frazione Vocemola.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A06914

Accertamento del fine prevalente di culto della Reale Arciconfraternita Beata Vergine del SS. Rifugio, in Sessa Aurunca.

Con decreto del Ministro dell'interno del 26 novembre 2025 è accertato il fine prevalente di culto della Reale Arciconfraternita Beata Vergine del SS. Rifugio, con sede in Sessa Aurunca (CE).

25A06915

Soppressione della Parrocchia di S. Andrea, in Grondona

Con decreto del Ministro dell'interno del 26 novembre 2025 viene soppressa la Parrocchia di S. Andrea, con sede in Grondona (AL), frazione Sasso.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A06916



Soppressione della Parrocchia di S. Eusebio, in Arquata Scrivia

Con decreto del Ministro dell'interno del 26 novembre 2025 viene soppressa la Parrocchia di S. Eusebio, con sede in Arquata Scrivia (AL), frazione Varinella.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A06917

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione parziale delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 14 aprile 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010872/VET-L-118 del 1° ottobre 2025, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si è proceduto all'approvazione parziale delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV con delibera n. 1/IAND in data 14 aprile 2024.

25A06987

Approvazione della delibera n. 89/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 19 settembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0013075/PSIC-L-169 del 28 novembre 2025 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la delibera n. 89/25 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 19 settembre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura pari a euro 130,00 pro-capite.

25A06988

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende della «C.R.F. S.r.l. in liq.», in Torino.

Con d.d. 22 dicembre 2025, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata sospesa per un periodo di sei mesi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 21 maggio 1984, alla società «C.R.F. S.r.l. in liq.» con sede legale in Torino, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03692320017.

La sospensione verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e al successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

25A07020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA
DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 37 del 18 dicembre 2025 - Appalto 4/2025: procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino.

Con ordinanza n. 37 del 18 dicembre 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, aggiudica il Lotto 1 (CIG B7DEADCDCA - CPV 71313450-4) - Servizi di monitoraggio ambientale (AMB) della procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della linea 2 della Metropolitana di Torino, in favore del RTI costituendo tra: Edison Next Environment s.r.l. (in qualità di mandataria), con sede in via Acqui n. 86 - 10098 Rivoli (TO), p. I.V.A. 11716780017, pec: nextenvironment@pec.edison.it, e Ausilio S.p.a. (in qualità di mandante); con sede in via Molino Rosso n. 3/3a, 40026 Imola (BO), p. I.V.A. 01632671200, pec: ausilio@legalmail.it, Orion s.r.l. (in qualità di mandante) con sede in via Alessandro Volta n. 25/b, 35030 Veggiano (PD), p. I.V.A. 02149470284, pec: orion-srl@legalmail.it - con il punteggio complessivo di 98,8/100 punti; con un ribasso percentuale offerto pari al 19,000%; per un importo complessivo di euro 3.929.834,35 (di cui euro 3.354.387,55 per la parte base ed euro 575.446,80 per la parte opzionale) - CUP: C71F20000020005:

Lotto 1 (CIG B7DEADCDCA - CPV 71313450-4) - Servizi di monitoraggio ambientale (AMB);

Lotto 2 (CIG B7DEADDE9D - CPV 71310000-4 - Servizi di consulenza di ingegneria per la gestione del monitoraggio geotecnico-strutturale delle pre-esistenze eseguito da altro operatore (MON);

Lotto 3 (CIG B7DEADEF70 - CPV 48612000-1) - Sistema di gestione di base dati per la progettazione, realizzazione, configurazione e manutenzione del sistema informativo centralizzato nella gestione dei dati e dell'Infrastruttura ICT di interfaccia con i sistemi di rilevamento e/o portali esistenti o terzi (SIC).

Aggiudicazione Lotto 1 ex art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

Approvazione aggiornamento quadro economico Linea 2.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra.To, al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

25A07021

Ordinanza n. 38 del 19 dicembre 2025 - Appalto 4/2025: procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino.

Con ordinanza n. 38 del 19 dicembre 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, aggiudica il lotto 3 (CIG B7DEADEF70 - CPV 48612000-1) - Sistema di gestione di base dati per la progettazione, realizzazione, configurazione e manutenzione del sistema informativo centralizzato nella gestione dei dati e dell'infrastruttura ICT di interfaccia con i sistemi di rilevamento e/o portali esistenti o terzi (SIC) della procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 153, 71 e 154 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di tre accordi quadro per servizi nell'ambito della realizzazione della linea 2 della Metropolitana di Torino - CUP C71F20000020005, in favore del RTI costituendo tra: Famas System



S.p.A. (mandataria), con sede in 39044 Egna (BZ), via degli Artigiani sud n. 19, partita I.V.A. 01527360216 pec: famassystem@pec.famasystem.it Almviva S.p.A. (mandante), con sede in 00137 Roma (RM), via di Casal Boccone n. 188/190, partita I.V.A. 08450891000 pec: direzione_commerciale_transportation@pec.almaviva.it con il punteggio complessivo di 94,3/100 punti, con un ribasso percentuale offerto pari al 17,007%, per un importo complessivo di euro 2.610.506,33 (di cui euro 2.321.719,70 per la parte base ed euro 288.786,63 per la parte opzionale) - CUP: C71F20000020005.

Lotto 1 (CIG B7DEADCDCA - CPV 71313450-4) - Servizi di monitoraggio ambientale (AMB).

Lotto 2 (CIG B7DEADDE9D - CPV 71310000-4 - Servizi di consulenza di ingegneria per la gestione del monitoraggio geotecnico-strutturale delle pre-esistenze eseguito da altro operatore (MON).

Lotto 3 (CIG B7DEADEF70 - CPV 48612000-1) - Sistema di gestione di base dati per la progettazione, realizzazione, configurazione e manutenzione del sistema informativo centralizzato nella gestione dei dati e dell'infrastruttura ICT di interfaccia con i sistemi di rilevamento e/o portali esistenti o terzi (SIC).

Aggiudicazione lotto 3 ex art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *InfraTo*, al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2> e sulla piattaforma di telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

25A07022

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-001) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 0 2 *

€ 1,00

